

Riforma fiscale: riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e misure in tema di imposte sui redditi

Decreto Legislativo 30 Dicembre 2023, n.216: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (Art. 1 commi 2-4):

- Per il periodo d'imposta 2024 le aliquote vengono ridotte a tre scaglioni di reddito:
 - 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
 - 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
 - 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
- Per il periodo d'imposta 2024, viene aumentata da 1.880 a 1.995 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.
- Di conseguenza, la no tax area per i redditi di lavoro dipendente viene innalzata a 8.500 euro.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI (Art. 2 commi 1-2):

- Limitatamente al periodo d'imposta 2024.
- Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
- L'ammontare della detrazione dall'imposta lorda (in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti) è diminuito di un importo pari a 260 euro, quali:
 - Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie.
 - Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche.
 - Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.
 - Le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore.
 - I premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (Art. 3 commi 1-4):

- Per garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale con la nuova disciplina, **entro il 15 aprile 2024 le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale** sulla base dei nuovi scaglioni di reddito: nel caso in cui ciò non venga fatto, l'addizionale regionale verrà applicata sulla base degli scaglioni e aliquote vigenti per il 2023.
- Per garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale con la nuova disciplina, **entro il 15 aprile 2024 i comuni dovranno modificare - con propria delibera - gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale:** nel caso in cui tale delibera non venga adottata, l'addizionale comunale verrà applicata sulla base delle aliquote vigenti per il 2023.

MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI (Art. 4 commi 1-6):

- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
- **Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.**
- Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che:
 - il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.
 - il numero dei dipendenti COMPLESSIVO (quindi sia a tempo indeterminato che determinato) a fine 2024 sia superiore a quello medio in corso al 31 dicembre 2023.
- L'agevolazione spetta ai soggetti che:
 - hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.
 - si trovino in condizioni di normale operatività.
- L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
- **Prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela**, quali, ad esempio:
 - lavoratori "molto svantaggiati" ai sensi della normativa europea;
 - persone con disabilità;
 - minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;

- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.